

# BlogDUE

A circular arrangement of twelve yellow stars, similar to the European Union flag.

## Portabilità dello *status* personale e obbligo di riconoscimento: la sentenza *Trojan* come svolta evolutiva nella giurisprudenza della Corte di giustizia

Sveva Troncone (Dottoranda di ricerca in Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Napoli Federico II - Université Paris II Panthéon-Assas) – 22 gennaio 2026

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Contesto fattuale e nodi giuridici. – 3. Bilanciamento tra identità nazionale e diritto dell’Unione. – 4. Certezza del diritto e obbligo di riconoscimento dello *status* personale. – 5. Il binomio effetto utile e non discriminazione nella tutela dello *status* personale.

**1.** “Uno Stato membro ha l’obbligo di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dell’Unione dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno”.

Così la Corte di giustizia, con la sentenza del 25 novembre 2025, causa C-713/23 (in seguito sentenza *Trojan*), compie un ulteriore e decisivo passo nel processo di consolidamento della tutela degli *status* personali e familiari all’interno dell’ordinamento dell’Unione. E, ancora una volta, la Polonia viene richiamata dalla Corte al rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione (M. ROUY, *Citoyenneté et reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe: précisions de l’arrêt Trojan*, in *Revue des affaires européennes*, 2026; L. ACCONCIAMESSA, *La sentenza Wojewoda Mazowiecki della Corte di giustizia ha davvero sancito un obbligo generale di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato in altro Stato dell’Unione?*, in *rivista.eurojus.it*, 2025; M. PASQUA, *AG De La Tour’s Opinion in Wojewoda Mazowiecki on Poland’s Refusal to Transcribe a Same-Sex Marriage Certificate*, in *EAPILblog*, 2025).

Preme sin da subito osservare che la decisione si presta a molteplici profili prospettici di analisi: in primo luogo, il rapporto tra competenza statale e vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione; in secondo luogo, il riconoscimento transnazionale degli *status* personali e familiari; in terzo luogo, la funzione dei

principi di non discriminazione e dell'effetto utile nel garantire l'effettività dei diritti dei cittadini europei.

Il fondamento teorico per cogliere la reale portata della pronuncia risiede nello *status* di cittadino dell'Unione, efficacemente riassunto nella formula “*civis europeus sum*” (conclusioni dell'Avv. gen. Jacobs, del 9 dicembre 1992, causa C-168/91, *Christos Konstantinidis v Stadt Altensteig*, par. 46).

Come noto, da tale *status* discende un complesso di diritti che trascende la dimensione meramente economica dell'integrazione europea e consente di comprendere come la cittadinanza dell'Unione, pur restando complementare a quella nazionale, eserciti un'incidenza crescente su settori tradizionalmente riservati alla competenza statale, quali lo *status* personale e familiare (P. DE PASQUALE, *Cittadini LGBTIQ tra uguaglianza e discriminazioni*, in *Studi sull'integrazione europea*, n. 3, 2021, p. 493 ss.). Non sorprende, pertanto, che la cittadinanza continui a sollevare interrogativi che ne ampliano progressivamente la portata originaria, soprattutto nella fase attuale di consolidamento di diritti connessi alla libera circolazione e di progressiva evoluzione del progetto europeo (sulla natura dinamica e in evoluzione della cittadinanza europea, v. *ex multis* A. BOUVERESSE, A. ILIOPPOULOU-PENOT, J. RONDU, *La citoyenneté européenne, quelle valeur ajoutée?*, Bruxelles, 2023).

In tal prospettiva, sebbene il diritto di famiglia non rientri tra le competenze attribuite all'Unione, questa materia non è estranea al suo ordinamento, che se ne è progressivamente occupato in via indiretta e trasversale attraverso l'esercizio delle proprie politiche (F. DEANA, *Dalla libera circolazione del nome alla libera circolazione dell'identità di genere: la giurisprudenza della Corte di giustizia dopo la sentenza Mirin*, in *rivista.eurojus.it*, 2024; E. PATAUT, *La famille saisie par l'Union*, dans E. BERNARD, M. CRESP, M. HO-DAC (sous la direction de), *La famille dans l'ordre juridique de l'Union*, Bruxelles, 2020, pp. 91-115; M. COMBET, *Nouvelles familles : approches française et européenne*, Paris, 2025).

Più precisamente, la libera circolazione delle persone favorisce la formazione di rapporti interpersonali che si sviluppano sempre più frequentemente oltre i confini nazionali, portando in rilievo la preesistente disomogeneità delle discipline nazionali in materia di stato civile e di riconoscimento del vincolo matrimoniale. Tale eterogeneità normativa, riflesso delle diverse concezioni interne dei presupposti e degli effetti del matrimonio, minaccia la continuità e la portabilità dello *status* matrimoniale, sollevando questioni di coerenza sistematica nell'ordinamento dell'Unione (C. FOSSATI, *Libertà di circolazione e soggiorno, rispetto della vita privata e familiare e riconoscimento del nome e dell'identità di genere ottenuti all'estero: la sentenza della Corte di giustizia nel caso Mirin*, in *rivista.eurojus.it*, 2024).

Proprio perché i cittadini dell'Unione esercitano i diritti di libera circolazione e soggiorno in quanto titolari di uno *status* sovrnazionale, le differenze tra le discipline nazionali dello stato civile si proiettano sul godimento dei diritti connessi alla cittadinanza europea. In questo quadro, la natura stratificata di tale *status* genera una tensione strutturale tra ordinamenti: da un lato, in forza dei Trattati, gli Stati membri conservano la competenza primaria nella definizione dello *status* personale e familiare secondo le proprie tradizioni costituzionali; dall'altro, l'ordinamento dell'Unione esige che tali definizioni non pregiudichino

l’effettivo esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza UE, in ossequio al principio dell’effetto utile, secondo cui i diritti conferiti dall’Unione devono poter essere goduti in modo concreto e non restare confinati in una dimensione meramente formale.

Ed è in tale spazio di intersezione tra competenze nazionali e vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione che la Corte è stata chiamata ad interpretare gli articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce degli articoli 7 e 21 della Carta, al fine di precisare i limiti entro i quali gli Stati membri possano esercitare le proprie competenze senza pregiudicare l’esercizio effettivo dei diritti connessi allo *status* di cittadino dell’Unione. Con particolare evidenza, tale tensione si manifesta nei casi, come quello in esame, in cui il mancato riconoscimento, da parte dello Stato membro d’origine, di situazioni giuridiche personali e familiari validamente costituite in un altro Stato membro incide sull’effettivo esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione.

Come si vedrà, la fattispecie considerata assume valore emblematico di un orientamento giurisprudenziale della Corte secondo cui, alla luce della stretta interrelazione tra il principio di non discriminazione, la tutela della vita privata e familiare e il principio dell’effetto utile, la protezione dei diritti fondamentali non possa essere subordinata o sacrificata sull’altare delle competenze nazionali.

2. In via preliminare, giova ricordare che la questione pregiudiziale trae origine dalla domanda di trascrizione di un matrimonio contratto tra due cittadini polacchi dello stesso sesso, legalmente celebrato in Germania e dal conseguente diniego delle autorità nazionali polacche, motivato sulla base della ritenuta incompatibilità di tale matrimonio con l’ordinamento giuridico interno che non riconosce il matrimonio *same-sex*, in quanto considerato lesivo della tradizione costituzionale della Polonia.

Più nello specifico, l’oggetto della controversia verte sulla legittimità del diniego, dapprima in sede amministrativa, poi confermato in sede giurisdizionale, di procedere alla trascrizione dell’atto di matrimonio straniero, che, nel sistema giuridico polacco, costituisce l’unico strumento idoneo a consentire a un matrimonio validamente contratto all’estero l’effetto di produrre effetti giuridici interni. Ne è derivata la totale negazione dello *status* coniugale in Polonia, imponendo ai coniugi di convivere con una frammentazione del loro stato civile all’interno dell’Unione e l’impossibilità *de facto* di proseguire nello Stato membro d’origine la medesima vita privata e familiare sviluppata nello Stato membro ospitante.

Pertanto, l’oggetto del procedimento principale non si esaurisce in una questione meramente formale di stato civile, ma investe il riconoscimento transnazionale di una situazione giuridica personale validamente acquisita in un altro Stato membro e le conseguenze che il suo mancato riconoscimento produce sull’esercizio effettivo dei diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione.

Nel suo dispositivo la Corte ha ritenuto che il rifiuto di trascrizione, pur fondato sull’esercizio della competenza statale in materia di matrimonio, si traduce sia in un ostacolo concreto alla libertà di circolazione e soggiorno garantita dagli articoli 20 e 21 TFUE, sia in un’interferenza significativa con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall’articolo 7 della Carta.

Quantunque la pronuncia appaia, a una prima lettura, coerente e in linea con un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato della Corte di Lussemburgo, essa lascia emergere alcuni nodi giuridici che la cittadinanza dell’Unione continua a sollevare e che la presente analisi intende approfondire.

In primo luogo, in modo significativo, viene in rilievo il rapporto tra competenza statale e vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione, soprattutto in ambiti tradizionalmente riservati alla sovranità nazionale, quali lo *status* personale e familiare, nonché la conseguente individuazione del *limes* dell’identità nazionale.

In secondo luogo, in stretta connessione con il profilo appena richiamato, emerge la questione del riconoscimento transnazionale delle situazioni giuridiche personali; in particolare, il mancato riconoscimento, in uno Stato membro, di uno *status* validamente acquisito in un altro si risolve in un ostacolo concreto all’esercizio della libera circolazione e al pieno godimento dei diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione. Ne derivano interrogativi di ordine sistematico in ordine al bilanciamento tra pluralismo giuridico, salvaguardia delle identità costituzionali nazionali ed esigenza di un livello minimo di uniformità, indispensabile a garantire l’unità sostanziale dell’ordinamento UE.

L’assenza di una coerenza sistematica nelle modalità di riconoscimento degli *status* personali si traduce in un’incertezza giuridica che compromette la stabilità delle situazioni validamente costituite, esigenza che si avverte con particolare intensità nell’ambito dello stato delle persone.

Un ulteriore profilo su cui riflettere riguarda la portata del principio dell’*effet utile*, quale criterio di controllo dell’azione statale. Invero, con la pronuncia in esame si conferma l’orientamento evolutivo della Corte che ha progressivamente trasformato la cittadinanza dell’Unione da *status* meramente accessorio a parametro sostanziale di legittimità delle normative nazionali, imponendo agli Stati di non discriminare, ma anche di evitare misure interne che, pur formalmente neutrali, producano effetti dissuasivi o restrittivi sull’esercizio dei diritti garantiti dai Trattati.

Nel contesto così delineato, un ruolo speciale è giocato dal principio di non discriminazione che si intreccia strettamente con quello di effettività, imponendo agli Stati membri, attraverso un obbligo positivo, di garantire che i diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione non restino privi di contenuto concreto (L. S. ROSSI, F. CASOLARI (eds.), *The principle of equality in EU Law*, Cham, 2017; T. GIEGERICH, *The European Union as Protector and Promoter of Equality*, Cham, 2020; D. ANAGNOSTOPOULOU, *European Identities, Inclusion and Equality*, Cham, 2025).

La sentenza in esame contribuisce, dunque, a definire i confini e la funzione della cittadinanza europea quale *status* fondamentale, segnando un passaggio significativo nel processo di “costituzionalizzazione” della cittadinanza UE, con implicazioni dirette sul rapporto tra individuo, Stato e Unione nella tutela dei diritti fondamentali (F. MARCHADIER, *Les droits fondamentaux comme «moteur» de la circulation des personnes et de leur statut familial*, in H. FULCHIRON (sous dir.), *La circulation des personnes et de leur statut dans un monde globalisé*, Paris, 2019, p. 67 ss.).

**3.** Rispetto al primo profilo di analisi, occorre rilevare che la controversia in esame presenta una rilevante complessità di carattere sistematico, suscettibile di generare tensioni di natura costituzionale.

Nel cuore della *querelle* si colloca la “*portabilità dello status personale*” emersa progressivamente nell’ordinamento dell’Unione in connessione con il consolidamento della cittadinanza europea e con l’esercizio della libera circolazione dei cittadini dell’Unione (S. PFEIFF, *La portabilité du statut personnel dans l'espace européen*, Bruxelles, 2017, pp. 19-58).

Tale nozione restituisce l’idea di un cittadino dell’Unione che, nel corso dei suoi spostamenti all’interno dello spazio europeo, porta con sé il proprio *status personale* come parte integrante del proprio bagaglio giuridico.

Nel caso di specie appare evidente come la portabilità dello *status personale* possa essere intesa quale legittima aspettativa del cittadino dell’Unione a far valere, nello Stato membro d’origine, lo *status* giuridico acquisito in un altro Stato membro, al fine di beneficiare degli effetti giuridici che da esso derivano nell’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.

Ciò comporta - come stabilito dalla giurisprudenza della Corte - per gli Stati membri l’obbligo di riconoscere le situazioni personali e familiari legittimamente costituite in un altro Stato membro, nella misura in cui necessarie a garantire l’effettività dei diritti conferiti dalla cittadinanza dell’Unione, in particolare della libertà di circolazione.

Nella fattispecie oggetto di analisi, la Corte si trova a riflettere se e in quale misura uno Stato membro possa invocare la propria identità nazionale, quale *limes*, al fine di giustificare il rifiuto di riconoscere un matrimonio tra persone dello stesso sesso validamente celebrato in un altro Stato membro, senza violare il diritto dell’Unione.

Più precisamente, con riferimento al contesto normativo polacco, la posizione sostenuta delle autorità polacche è quella per cui il matrimonio costituisce espressione di valori culturali e sociali e, talvolta, religiosi, che la Costituzione definisce come un’unione tra uomo e donna senza prevedere forme di riconoscimento equivalenti tra le coppie dello stesso sesso.

Nella sua argomentazione, la Corte innanzitutto distingue tra la definizione nazionale del matrimonio, che resta riservata alla competenza degli Stati membri e l’obbligo di riconoscimento di uno *status* validamente acquisito in un altro Stato membro, laddove necessario a garantire l’effettività dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione. In tal senso, richiamando l’articolo 4, paragrafo 2, TUE e l’articolo 9 della Carta, la Corte ribadisce che l’Unione non impone un modello uniforme di matrimonio. Purtuttavia, ciascuno Stato membro è tenuto a rispettare il diritto dell’Unione, soprattutto per garantire la libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione (G. Di FEDERICO, *L’identità nazionale degli Stati membri nel diritto dell’Unione europea. Natura e portata dell’art. 4, par. 2, TUE*, Napoli, 2017; F. CASOLARI, *Il processo di europeizzazione delle identità nazionali degli Stati membri: riflessioni sulle traiettorie del costituzionalismo europeo*, in questa *Rivista*, fasc. spec., n. 1, 2024).

Successivamente, la Corte precisa che l’invocazione dell’identità nazionale o dell’ordine pubblico non può tradursi in una deroga alle libertà fondamentali garantite dal diritto dell’Unione. Difatti, secondo una giurisprudenza costante, la

nozione di ordine pubblico deve essere interpretata in senso restrittivo e può essere richiamata soltanto in presenza di una minaccia reale e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della società, circostanza che non ricorre nel caso in esame (v. sentenza della Corte del 5 giugno 2018, causa C-673/16, *Coman e a.*, punto 44; per un commento *inter alios* A. PERELLI, *Matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il caso Coman: un importante passo verso l'egualianza*, in *DPCE online*, 2018, p. 753 ss.; E. STOPPONI, *Une analyse critique de l'arrêt Coman: déconstruction de la consécration de l'obligation de reconnaissance du droit de séjour du conjoint homosexuel*, in *European Papers*, 2019; C. ACHIMESCU, *After Coman: the Implementation of the Judgement of the Court of Justice in Romania*, in *EULawLive*, 2025).

A ben vedere, la motivazione della Corte in ordine alla rilevanza costituzionale e sociale delle questioni affrontate non risulta pienamente sviluppata, poiché sarebbe stato auspicabile un maggiore approfondimento delle modalità attraverso cui l'identità nazionale può essere presa in considerazione nei casi di riconoscimento di *status personali* acquisiti all'estero. Tale carenza argomentativa finisce per cristallizzare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli Stati membri sono tenuti a riconoscere gli *status personali* o familiari validamente costituiti in un altro Stato membro, conformemente al diritto di quest'ultimo, ognqualvolta tale riconoscimento sia necessario a garantire l'esercizio effettivo dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione (v. sentenze della Corte del 5 giugno 2018, causa C-673/16, *Coman e a.*, punti 36-38; del 14 dicembre 2021, causa C-490/20, *Pancharovo*, punto 52; del 4 ottobre 2024, causa C-4/23, *Mirin*, punto 53; v. in tal senso I. MARCHIORO, *Quali prospettive per il legislatore europeo dopo Coman e Pancharovo?*, in questa Rivista, 2024).

La Corte sottolinea pure che eventuali misure nazionali idonee a ostacolare l'esercizio della libertà di circolazione possono essere giustificate solo se compatibili con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, in particolare con il rispetto della vita privata e familiare (articolo 7) e con il divieto di discriminazione basato sull'orientamento sessuale (articolo 21, paragrafo 1). Così, anche alla luce di un'interpretazione teleologica in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il giudice dell'Unione riconosce che le coppie dello stesso sesso rientrano a pieno titolo nelle nozioni di vita privata e familiare al pari della relazione che lega una coppia di sesso diverso.

Pertanto, sugli Stati membri grava un obbligo positivo, funzionalmente circoscritto, di approntare un quadro giuridico idoneo a consentire il riconoscimento e la tutela di tali coppie, nella misura in cui ciò sia necessario a garantire l'effettivo esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione. Tale obbligo non si traduce nell'imposizione di un generale dovere di introdurre il matrimonio tra persone dello stesso sesso nell'ordinamento interno, rimanendo la disciplina dello *status* personale e familiare, in linea di principio, nell'alveo delle competenze statali. Esso implica, piuttosto, un dovere di riconoscimento "funzionale" e limitato agli effetti che rilevano ai fini del diritto dell'Unione, ognqualvolta il diniego si risolva in un ostacolo alla libera circolazione e al pieno godimento dei diritti derivanti dagli artt. 20 e 21 TFUE.

In questa prospettiva, il mancato riconoscimento di uno *status* validamente acquisito in un altro Stato membro determina un *vulnus* giuridico incompatibile

tanto con gli obblighi discendenti dalla CEDU, in particolare sotto il profilo della tutela della vita privata e familiare, quanto con quelli derivanti dall'ordinamento dell'Unione, in forza del principio dell'effetto utile della cittadinanza europea.

Invero, la Corte, pur affermando l'esistenza di tale obbligo, lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto alle modalità attraverso cui darvi attuazione. Difatti, il riconoscimento può essere assicurato non necessariamente mediante la trascrizione formale dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, ma anche attraverso strumenti alternativi previsti dall'ordinamento interno, purché idonei a garantire, in modo effettivo e non meramente simbolico, la continuità dello *status* e la fruizione dei diritti che ad esso si collegano nello spazio giuridico dell'Unione.

Nondimeno, il bilanciamento tracciato dalla Corte rileva potenziali tensioni sistemiche, soprattutto laddove lo *status* riconosciuto in ambito UE si confronta con assetti costituzionali rigidamente strutturati.

In Polonia, la qualificazione di matrimonio come unione tra uomo e donna è sancita a livello costituzionale e la giurisprudenza interna tende a leggerla come elemento identitario non negoziabile. In siffatto contesto, l'obbligo di riconoscimento imposto dal diritto dell'Unione, pur limitato e non assimilabile all'obbligo di introdurre *ex novo* un istituto matrimoniale rischiava di essere percepito come una spinta eteronoma alla trasformazione del sistema costituzionale nazionale, non provenendo da un'evoluzione interna ma da un vicolo sovranazionale. Tale percezione si sarebbe potuta cioè tradurre in un incremento delle tensioni tra le Corti e in un rafforzamento della retorica politica volta a difendere la sovranità costituzionale, soprattutto in ordinamenti caratterizzati da una lettura più rigida e antagonista del primato del diritto dell'Unione, come quello polacco. Ma, l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri polacco del disegno di legge UD87 sulle unioni registrate (consultabile al link [www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-rejestrowanych-zwiazkach-partnerskich](http://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-rejestrowanych-zwiazkach-partnerskich)), avvenuta il 30 dicembre 2025, ha mostrato come l'ordinamento polacco possa recepire gli obblighi derivanti dalla giurisprudenza della Corte EDU, che aveva condannato la Polonia ai sensi dell'articolo 8 della CEDU (sentenza della Corte EDU del 12 dicembre 2023, ric. n. 11454/17, *Przybyszewska e altri c. Polonia*), senza che fosse perpetrata alcuna violazione della propria identità nazionale. Difatti, il nuovo quadro normativo consente di estendere tutele fondamentali a tutte le coppie, comprese quelle dello stesso sesso, in settori particolarmente rilevanti come successioni, donazioni, accesso alle informazioni, previdenza e divisione dei beni.

Sotto questo profilo, il disegno di legge appare idoneo a superare, in via di fatto, anche le criticità emerse nella causa *Trojan*, poiché l'istituto delle unioni registrate offre una base normativa per il riconoscimento e la tutela delle coppie *same-sex* legalmente costituite all'estero, assicurando la continuità dello *status* e l'effettivo esercizio dei diritti connessi alla libera circolazione e alla cittadinanza dell'Unione, pur in assenza dell'introduzione del matrimonio egualitario nel diritto interno.

Pur permanendo resistenze politiche e sociali, l'iniziativa legislativa segnala dunque la possibilità di un equilibrio più stabile tra identità nazionale e obblighi sovranazionali, mostrando come l'armonizzazione con gli standard europei in

materia di diritti fondamentali possa rafforzare, e non indebolire, la certezza del diritto e la coerenza complessiva dell'ordinamento.

4. Sulla scia di tale ultima osservazione, in secondo luogo, si delinea il tema della continuità dello *status* personale, secondo cui chi acquisisce uno *status* in un ordinamento può ragionevolmente attendersi che tale situazione giuridica soggettiva non venga successivamente messa in discussione (E. PATAUT, *La citoyenneté européenne: vers l'élaboration d'un statut personnel et familial ?*, in H. FULCHIRON et C. BIDAUT-GARON (sous la direction de), *Vers un statut européen de la famille*, Paris, 2014, p. 103; M. HO-DAC, *La conception européenne de la famille – Étude du couple*, in *L'Observatoire de Bruxelles*, 2019, pp. 10-15; A. HUSSER, S. BARBOU DES PLACES, *La situation personnelle dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne*, Bruxelles, 2024, p. 385-446).

Come noto, la continuità dello *status* è assicurata, in via primaria, attraverso il metodo del riconoscimento delle situazioni giuridiche validamente costituite in un altro ordinamento. Tale tecnica risponde all'esigenza fondamentale di certezza del diritto, che impone agli Stati di garantire la stabilità delle situazioni giuridiche soggettive, evitando che esse vengano rimesse in discussione in occasione dell'esercizio della libertà di circolazione. Questa esigenza si manifesta con particolare intensità in materia di stato delle persone, ambito nel quale atti quali il matrimonio, la filiazione o il riconoscimento di legami familiari incidono in modo determinante sull'identità giuridica dell'individuo e sulla sua vita relazionale, rendendo imprescindibile la continuità e l'affidamento nella persistenza degli effetti giuridici validamente prodotti.

Giova rimarcare che, alla luce della tradizione internazionalistica, il riconoscimento transnazionale degli *status* personali assume una funzione essenziale anche al fine di prevenire le c.d. "situazioni giuridiche claudicanti" (*limping situations, rapports juridiques boiteux*), ossia rapporti validamente costituiti all'estero che non vengono riconosciuti nello Stato richiesto perché contrari a valori fondamentali dell'ordinamento interno.

Al riguardo, la Corte di giustizia ha chiarito che l'esercizio della libertà di circolazione, quale diritto fondamentale connesso allo *status* di cittadino dell'Unione, presuppone la possibilità di condurre una normale vita privata e familiare nello Stato membro ospitante e in quello di origine. Ne consegue che il mancato riconoscimento di uno *status* personale e familiare validamente acquisito in un altro Stato membro è idoneo a costituire un serio ostacolo all'esercizio effettivo di tale libertà, poiché espone il cittadino al rischio di una frammentazione giuridica del proprio *status*.

Secondo una *ratio* di tutela dell'armonia e di coerenza dell'ordinamento dell'Unione, la Corte evidenzia che la libertà di circolazione deve poter essere esercitata senza il timore di tale frammentazione, in quanto, il diritto al rispetto della vita familiare sarebbe svuotato di contenuto se la relazione coniugale, pienamente riconosciuta nel paese ospitante, svanisse al ritorno nel paese d'origine.

Più segnatamente, i ricorrenti hanno evidenziato come il mancato riconoscimento del vincolo matrimoniale abbia prodotto conseguenze concrete e

pregiudizievoli nella loro vita quotidiana, incidendo, tra l’altro, sull’accesso alla copertura assicurativa sanitaria e sulla possibilità di far valere il cognome coniugale nei registri immobiliari, con esiti applicativi disomogenei all’interno dello stesso ordinamento nazionale.

Per scongiurare il ripetersi di tali situazioni, la Corte ha precisato che, pur conservando gli Stati membri un margine di discrezionalità sulle modalità tecniche di riconoscimento, tale discrezionalità non può tradursi in ostacoli all’esercizio effettivo dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione. Per cui, il riconoscimento deve essere garantito in modo effettivo e non può essere reso “impossibile o eccessivamente difficile” (punti 69-73).

In quest’ottica, l’obbligo di riconoscimento assolve una funzione essenziale, che si sostanzia nell’evitare che i cittadini europei subiscano un regresso nello *status familiare* per il solo fatto di attraversare una frontiera interna all’Unione.

Cosicché, la libertà di circolazione non si esaurisce nel movimento fisico tra gli Stati, ma implica la possibilità di continuare a vivere in maniera stabile e coerente la propria vita privata e familiare, senza vuoti giuridici né discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, in conformità con gli articoli 7 e 21 della Carta (N. LAZZERINI, *Il diritto dei cittadini dell’Unione “circolanti” di condurre una normale vita familiare: stato dell’arte e prospettive*, in questa Rivista, fasc. spec., n. 1, 2024, p. 303 ss.).

**5.** In terzo luogo, con la pronuncia in esame, la Corte ha chiarito ancor di più la portata del principio dell’effetto utile della cittadinanza europea, mettendo in luce lo stretto collegamento con il divieto di discriminazione e il ruolo centrale che entrambi svolgono nel garantire l’effettiva tutela dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione (I. INGRAVALLO, *L’effetto utile nell’interpretazione del diritto dell’Unione europea*, Bari, 2017).

In altre parole, inserendosi nel solco delle sentenze *Lounes*, *Coman* e *Pancharrevo*, nella sentenza *Trojan*, il principio dell’effetto utile della cittadinanza europea emerge come uno dei criteri ermeneutici fondamentali attraverso cui la Corte interpreta e applica gli artt. 20 e 21 TFUE, alla luce degli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali (E. BRIBOSIA, I. RORIV, J. HISLAIRE, *Article 21. Non discrimination*, F. PICOD, C. RIZCALLAH, S. VAN DROOGHENBROECK (sous la direction de), *Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : commentaire article par article*, Bruxelles, 2023, pp. 617-652). In particolare, la Corte ha considerato che la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione non possa essere effettiva se lo *status familiare* validamente costituito in un altro Stato membro non è riconosciuto nel proprio ordinamento di origine. Non vi è dubbio alcuno che il mancato riconoscimento e la conseguente impossibilità di trascrivere un matrimonio tra persone dello stesso sesso crea un ostacolo concreto all’esercizio dei diritti di cittadinanza, in quanto costringe i coniugi a vivere nel proprio Stato membro come se fossero non sposati e impedisce loro di godere delle stesse condizioni giuridiche di famiglie analoghe formate da coppie eterosessuali. Tale situazione, secondo la Corte, comprime l’efficacia dei diritti connessi alla cittadinanza UE e viola il divieto di discriminazione basato sull’orientamento sessuale.

Pertanto, l'effetto utile della cittadinanza non si limita a garantire la libertà di ingresso o di soggiorno, ma richiede che gli Stati membri adottino misure adeguate affinché lo *status* familiare consolidato in un altro Stato membro possa dispiegare in concreto i suoi effetti giuridici nell'ordinamento nazionale, senza discriminazioni e senza che ostacoli ingiustificati ne compromettano il pieno esercizio.

Da ultimo, va segnalato che tra gli aspetti critici che la sentenza in commento è destinata a sollevare figurano la potenziale incentivazione del c.d. “*forum shopping*” giuridico e le complesse conseguenze legate alla trascrizione o meno del matrimonio negli ordinamenti nazionali.

Difatti, i cittadini dell'Unione potrebbero essere incentivati a celebrare il matrimonio negli Stati membri che garantiscono una piena tutela dello *status*, al fine di vedersene poi riconosciuti gli effetti, almeno in parte, negli ordinamenti di origine. Tale dinamica, pur fisiologica in un contesto di integrazione, evidenzia le tensioni sistemiche derivanti dalla persistente disomogeneità delle discipline nazionali in materia di stato civile e dalla mancanza di un quadro uniforme di riconoscimento, con il rischio di una tutela diseguale dei diritti in funzione del luogo di celebrazione dell'atto.

Inoltre, la Corte impone sì agli Stati membri l'obbligo di riconoscere i matrimoni *same-sex* validamente conclusi in un altro Stato membro quando ciò sia necessario ad assicurare l'effettivo godimento dei diritti connessi alla libertà di circolazione e alla cittadinanza dell'Unione, ma non richiede l'introduzione del matrimonio egualitario nell'ordinamento interno, lasciando ai singoli Stati margini di discrezionalità sulle modalità procedurali di riconoscimento (ad esempio, la trascrizione nel registro civile o un'altra forma equivalente di riconoscimento) purché non discriminatoria o inefficace.

Tale approccio, se da un lato risponde all'esigenza di evitare che il rifiuto di riconoscimento costituisca un ostacolo concreto ai diritti fondamentali dei cittadini UE, dall'altro può generare asimmetrie giuridiche all'interno degli ordinamenti nazionali; ovvero, uno stesso *status* – come il matrimonio tra persone dello stesso sesso “importato” da un altro Stato membro – può essere riconosciuto in situazioni transnazionali, ma non essere accessibile a cittadini in una situazione puramente interna, rischiando di creare discriminazioni interne e possibili tensioni nel diritto internazionale privato europeo.

Peraltro, la decisione solleva interrogativi pratici sulle forme di riconoscimento e trascrizione: nei casi in cui il solo metodo previsto dall'ordinamento nazionale sia la trascrizione del certificato estero, la sentenza obbliga a tale trascrizione qualora non esistano alternative efficaci. Dove invece esistano procedure alternative funzionali al riconoscimento, il ricorso alla trascrizione non è in sé imposto, purché l'effetto giuridico complessivo non risulti diminuito o discriminatorio.

Queste dinamiche evidenziano come la sentenza, pur consolidando la tutela dei diritti UE in materia familiare e di cittadinanza, comporti sfide interpretative e operative sia per i giudici nazionali che per i legislatori, chiamati a bilanciare l'effettività dei diritti connessi alla libertà di circolazione con la preservazione delle competenze statali in materia di stato civile.

### **ABSTRACT (ITA)**

Il contributo analizza la sentenza *Trojan* della Corte di giustizia, collocandola nel solco della giurisprudenza relativa alla cittadinanza dell'Unione e al riconoscimento transnazionale dello *status* personale e familiare. Muovendo dall'esame del contesto fattuale e dei nodi giuridici della controversia, l'analisi ricostruisce il bilanciamento operato dalla Corte tra il rispetto dell'identità nazionale degli Stati membri e l'esigenza di garantire l'effettività dei diritti derivanti dagli articoli 20 e 21 TFEU. Particolare attenzione è dedicata al rafforzamento dell'obbligo di riconoscimento dello *status* personale acquisito in un altro Stato membro, quale strumento di certezza del diritto e di continuità della vita privata e familiare del cittadino dell'Unione. In tal prospettiva, la sentenza *Trojan* assume rilievo per l'uso congiunto dell'*effet utile* e del divieto di discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta, che consente alla Corte di delimitare il margine di discrezionalità statale senza incidere direttamente sulle competenze nazionali in materia di diritto di famiglia. L'analisi mostra come la cittadinanza europea emerga quale parametro sostanziale di tutela, idoneo ad assicurare che l'esercizio della libertà di circolazione non comporti un regresso nella protezione dell'identità personale, della dignità e della vita familiare dei cittadini dell'Unione.

### **ABSTRACT (ENG)**

The paper analyzes the *Trojan* judgment of the Court of Justice, situating it within the case law concerning Union citizenship and the cross-border recognition of personal and family status. Starting from an examination of the factual context and the legal issues at stake, the analysis reconstructs the balance struck by the Court between respecting the national identity of Member States and the need to ensure the effectiveness of the rights deriving from Articles 20 and 21 TFEU. Particular attention is given to the strengthening of the obligation to recognize personal status acquired in another Member State, as a tool for legal certainty and for the continuity of the private and family life of Union citizens. From this perspective, the *Trojan* judgment is significant for its joint use of the principle of *effet utile* and the non-discrimination rule enshrined in Article 21 of the Charter, which allows the Court to delimit the Member States' margin of discretion without directly affecting national competences in family law matters. The analysis demonstrates how European citizenship emerges as a substantive standard of protection, capable of ensuring that the exercise of freedom of movement does not lead to a regression in the protection of personal identity, dignity, and the family life of Union citizens.